



Operazione verità: una legge per un nuovo modello di gestione dell'acqua

Indice

- 1. La ripubblicizzazione della gestione dell'acqua: verso un modello innovativo, democratico, efficace, efficiente, industriale, rispettoso dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori*
- 2. Il processo di ripubblicizzazione: trasformazioni societarie, investimenti, costi*
- 3. Tariffe più eque e contenute, soppressione ARERA e ritorno delle competenze sul servizio idrico integrato al Ministero dell'Ambiente*
- 4. Salvaguardia dei livelli occupazionali: trasferimento dei lavoratori nelle trasformazioni da società di capitali a enti di diritto pubblico*
- 5. Governo del ciclo dell'acqua, acqua come risorsa naturale
I beni comuni non li abbiamo ricevuti in eredità dai nostri padri, li abbiamo in prestito dai nostri figli;*
- 6. Conclusioni*



1. La ripubblicizzazione della gestione dell'acqua: verso un modello innovativo, democratico, efficace, efficiente, industriale, rispettoso dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori

La proposta di legge “*Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque*” (A. C. n. 52) in discussione presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati è un provvedimento, come è noto, che nasce dalla legge di iniziativa popolare presentata nel 2007 dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua col sostegno di oltre 400mila cittadini e poi nuovamente depositato nella scorsa legislatura dall'intergruppo per l'acqua bene comune composto da 200 parlamentari di diversa estrazione politica. Successivamente ulteriormente aggiornato e depositato in questa legislatura a firma di diversi parlamentari del M5S.

Siamo convinti che questa legge rappresenti una radicale inversione di tendenza, lo strumento più adatto per realizzare una gestione del servizio idrico integrato interamente pubblica, partecipativa, ambientalmente sostenibile, con tariffe eque per tutti i cittadini, che garantisca davvero i diritti dei lavoratori e gli investimenti sulle infrastrutture, fuori da qualsiasi logica di profitto, oltre alla “incondizionabilità finanziaria” di un diritto fondamentale qual è il diritto all'accesso all'acqua.

Tale testo, dunque, scaturisce dalla necessità di un cambiamento normativo nazionale e risulta essere la reale e concreta attuazione dell'esito referendario del 2011, che segni una svolta rispetto alle politiche che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione.

La legge, in effetti, risulta essere una vera e propria riforma della gestione del servizio idrico integrato tanto ideale quanto concreta, tanto politica quanto tecnica. Ribalta la finalità per la quale si lavora e si gestisce un'azienda idrica: non più a scopo di lucro, a cui sono finalizzate economicamente e giuridicamente la società di capitali, ma finalizzata esclusivamente all'erogazione alla collettività di un servizio essenziale alla sua esistenza, garantendo l'accessibilità, anche economica, a tutti.

A tale fine la legge stabilisce che la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico (azienda speciale e azienda speciale consortile).

Inoltre, definisce le modalità della fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi, e definendo i tempi e i vincoli per la trasformazione degli stessi attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico.

Ci interessa evidenziare come l'azienda speciale sia l'unico modello di gestione realmente innovativo in quanto in grado di garantire democraticità e partecipazione, efficacia, efficienza, servizio industriale rispettoso dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Infatti, l'azienda speciale come recita l'art. 114 del Testo unico degli Enti Locali, è “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.

Grazie alla personalità giuridica è, pertanto, un ente di diritto pubblico, diverso dal comune o dalla provincia da cui dipende funzionalmente e ciò la differenzia fortemente dalle precedenti aziende “municipalizzate”. Inoltre, ha il compito di procedere autonomamente al perseguimento dei fini posti dall'ente locale.

L'azienda speciale rientra nella categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un. 15 dicembre 1997, n. 12654) cioè degli enti di diritto pubblico la cui attività, pur se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse, ha per oggetto l'esercizio di un'impresa ed è uniformata a regole di economicità perché ha l'obiettivo del pareggio di bilancio.



L'acquisizione della personalità giuridica comporta la sua assoggettività alla disciplina di diritto privato per quanto attiene ai rapporti di lavoro dei dipendenti. Ciò, di per sé, non è uno svantaggio ma significa che i contratti collettivi di lavoro non sono necessariamente quelli del settore pubblico, ma quelli stabiliti dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (contratto gas-acqua per i settori del gas e dell'acqua, autoferrottramvieri per il trasporto pubblico locale, igiene ambientale per la gestione dei rifiuti ecc.). Ciò è confermato da quanto avvenuto nella trasformazione di ARIN S.p.A. in ABC Napoli dove i lavoratori hanno effettuato il trasferimento senza che siano stati mai messi in discussione i livelli occupazionali e i lavoratori hanno deciso di mantenere il contratto gas-acqua.

E' necessario d'altro canto evidenziare anche l'altro elemento fondamentale che connota l'istituto in questione, cioè il rilevato carattere "strumentale dell'ente locale". Al carattere strumentale si ricollega l'esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l'ente locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa.

L'attribuzione della personalità giuridica non ha mutato la natura pubblicistica dell'ente, ma l'ha solo configurata come un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune, con una propria autonomia decisionale, e ha reso possibile, per l'esercizio di un'attività che ha rilievo industriale, l'effettuazione di scelte di tipo imprenditoriale, cioè l'organizzazione dei fattori della produzione secondo i modelli propri di un'impresa (compatibilmente peraltro con i fini sociali dell'Ente titolare) per il conseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e di economicità del servizio pubblico.

Guardando alla gestione del servizio idrico, e quindi ad un territorio composto solitamente da una pluralità di Comuni presenti nell'ATO, appare del tutto evidente che, in questi casi, l'assetto dell'Azienda speciale sia di tipo consortile.

Per l'Azienda speciale consortile, quindi, valgono tutti i ragionamenti sviluppati prima; inoltre essa, rispetto alla ordinaria azienda speciale, si caratterizza per la presenza di un organo in più: l'assemblea consortile.

Mentre l'azienda speciale è amministrata e gestita soltanto dal Consiglio di Amministrazione (per forza di cose ristretto e di modeste dimensioni), nell'assemblea consortile sono rappresentati tutti gli enti consorziati attraverso i sindaci o assessori delegati.

D'altra parte, per il movimento per l'acqua, la gestione pubblica non è mai stata semplicemente confinata ad un'idea, pur essenziale, relativa alla natura giuridica di diritto pubblico del soggetto gestore, ma è sempre stata connotata dal procedere e dallo sviluppo della partecipazione dei cittadini e dei lavoratori in essa.

Detto in altri termini il processo di ripubblicizzazione è fortemente connesso all'idea di democrazia partecipativa. Democrazia partecipativa è per noi il superamento della mera delega alle istituzioni ed implica una partecipazione popolare diretta da parte di tutte/i le/gli abitanti e le/i lavoratrici/tori; alla pianificazione ed alla gestione del servizio idrico integrato in cui le/gli abitanti e le/i lavoratrici/tori si appropriano dei dati e delle informazioni e abbiano il diritto e la sovranità di decidere.

Inoltre, va evidenziato come le recenti crisi idriche, accentuate dal surriscaldamento globale e conseguenti cambiamenti climatici, hanno fatto emergere le responsabilità e il fallimento di un sistema di gestione caratterizzato da una decennale mancanza di pianificazione e investimenti infrastrutturali perché piegato ad una logica monopolistica e privatistica che punta esclusivamente alla massimizzazione del profitto.

Solo fuoriuscendo da questo sistema sarà possibile avviare una reale ristrutturazione delle reti volta a



ridurre le perdite, potenziare la depurazione e il trattamento delle acque reflue garantendo così la restituzione all'ambiente di un'acqua di buona qualità.

L'approvazione di tale legge collocherebbe il nostro Paese in linea con l'attuale tendenza globale. Infatti, dopo tre decenni di risultati catastrofici, molte città, regioni e Paesi stanno chiudendo il capitolo delle privatizzazioni. Una silenziosa rivoluzione civile si sta dispiegando con le comunità nel mondo intero che rivendicano il controllo dei loro servizi dell'acqua per gestire questa risorsa cruciale in modo democratico, equo ed ecologico.

Negli ultimi 15 anni i casi di ripubblicizzazione sono stati oltre 235 in 37 Paesi, di cui circa 130 in Europa. Più di 100 milioni di persone sono state coinvolte in questa tendenza globale che sta assumendo un ritmo straordinariamente accelerato dimostrando come la ripubblicizzazione offre opportunità di sviluppo socialmente auspicabili, ambientalmente sostenibili e come i servizi idrici di qualità avvantaggino le generazioni presenti e future.

Ribadiamo, quindi, che oggi più di ieri è necessaria un'inversione di tendenza la quale può essere realizzata esclusivamente attraverso la costruzione di un nuovo modello di gestione pubblica, partecipativa e un nuovo sistema di finanziamento del servizio idrico, proprio come viene definito nella legge di cui riportiamo di seguito le finalità essenziali:

- **Sancire** il riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale da garantire ad ogni cittadino stabilendo una quantità minima garantita a carico della fiscalità generale.
- **Tutelare** il patrimonio idrico come bene comune pubblico inalienabile, a tutela delle future generazioni, e gestito al di fuori delle regole del mercato e sotto la competenza di un unico organo politico (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
- **Salvaguardare** le risorse idriche come bene comune pubblico indispensabile per tutte le specie viventi e l'ecosistema.
- **Finalizzare** i piani di gestione e tutela delle acque al governo delle relazioni tra acqua, agricoltura/cibo, salute ed energia.
- **Istituire** forme/metodi di **informazione** e **consultazione** preventiva dei cittadini ma soprattutto di **partecipazione attiva** rispetto alle decisioni.
- **Classificare** il servizio idrico, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica e senza scopo di lucro.
- **Definire** che la gestione del servizio idrico integrato può essere affidata esclusivamente ad enti di diritto pubblico.
- **Adottare** i bacini idrografici come unità territoriali di pianificazione dell'acqua come bene comune.
- **Introdurre** i criteri per il finanziamento del diritto all'acqua e **definire** le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato, ripartito tra fiscalità generale, specifica, finanza pubblica e una tariffa che promuova altresì l'uso responsabile delle risorse idriche.
- **Identificare** alcune fonti di finanziamento a sostegno dei processi di ripubblicizzazione.
- **Adottare** strumenti di finanziamento finalizzati a garantire l'accesso all'acqua nelle aree più povere del pianeta attraverso progetti di cooperazione e solidarietà internazionale.



2. Il processo di ripubblicizzazione: trasformazioni societarie, investimenti, costi

In queste ultime settimane stiamo assistendo ad un attacco alla proposta di legge con toni assolutamente ideologici e allarmistici. **Uno degli esempi più chiari al riguardo ci è stato fornito da Utilitalia**, l'associazione imprenditoriale che raggruppa anche le aziende che gestiscono il servizio idrico, in occasione della sua audizione in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati sulla suddetta proposta di legge.

Lì, senza supportarla da analisi precise e dati di fatto compiuti, si è sostenuta la tesi che la ripubblicizzazione del servizio idrico comporterebbe un esborso una tantum di circa 15 mld di € per la riacquisizione delle quote oggi detenute da soggetti privati e per ripagare lo stock di debito, contratto con banche e cittadini, se questi ultimi richiedessero il rimborso del capitale di debito.

In più, ulteriori svariati miliardi, non meglio quantificati, sempre una tantum, occorrerebbero per gli indennizzi ai gestori uscenti e per la rinegoziazione dei finanziamenti già contratti per sostenere gli investimenti in essere.

A completare questo quadro apocalittico, si aggiunge che la proposta di legge comporterebbe uscite permanenti - questa volta la fonte è il Laboratorio REF, centro di ricerca emanazione anche della stessa Utilitalia - per circa 7 mld di € all'anno, per finanziare gli investimenti e garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 lt/ab/anno.

In realtà, questi dati peccano non solo per eccessiva approssimazione, ma anche per evidenti falsificazioni (tralasciamo qui, per non infierire, la tesi sostenuta da alcuni importanti soggetti gestori, sempre nel corso delle Audizioni alla Camera dei Deputati secondo la quale le tariffe crescerebbero del 15%!). **Il costo una tantum per la ripubblicizzazione del servizio idrico è unicamente quello relativo alla riacquisizione delle quote societarie detenute da soggetti privati** (vedi artt. 10 e 11 della proposta di legge). Infatti, il rimborso dell'attuale stock di debito e la rinegoziazione dei finanziamenti già contratti non hanno alcuna ragione di essere per una semplice modifica delle forme di gestione, a meno che non ci sia una volontà di "sciopero politico" da parte degli istituti di credito e di grandi soggetti investitori.

Né si può sostenere che occorre dare un indennizzo ai gestori uscenti, nel momento in cui si passerebbe prima per la riacquisizione ai prezzi di mercato delle quote di proprietà in mano ai soggetti privati.

Rimane, dunque, solo quest'ultima **voce di costo, che in termini approssimativi - almeno noi lo dichiariamo - vale attorno ad un'uscita una tantum di circa 2 mld di €.**

A questa cifra arriviamo considerando la capitalizzazione di Borsa attuale delle 4 grandi multiutility - ACEA, HERA, IREN, A2A - (oggi pari a circa 13 mld di €), sapendo che, in esse la partecipazione privata si attesta a circa il 50% delle quote societarie e che il ramo idrico, ad essere abbondanti, assomma a circa un quarto del valore delle stesse, per un costo stimato di circa 1,6 mld di €, a cui aggiungiamo ulteriori 400 mln di € per la riacquisizione delle quote di soggetti privati delle altre aziende del settore idrico, visto che le gestioni pubblico-private delle aziende del settore idrico non quotate in Borsa hanno una dimensione limitata.

Un esborso una tantum assolutamente aggredibile, soprattutto nel caso, da noi ipotizzato, di intervento della Cassa Depositi e Prestiti che per dare un'idea, ha distribuito dividendi nel 2018 per circa 1,34 mld di € (nel 2017 essi sono ammontati a circa 1 mld di € e nel 2016 a 850 mln di €) e che ha recentemente presentato un piano industriale per gli anni 2019-2021 pari a circa 200 mld di €, di cui 25 a favore degli Enti locali per finanziare investimenti in infrastrutture.



Questi ultimi dati ci vengono in aiuto anche per confutare la questione dei presunti costi elevati permanenti che scaturirebbero dalla proposta di legge.

In primo luogo, va notato che **il costo del quantitativo minimo vitale non si presenta come costo aggiuntivo**, visto che esso va posto a carico della fiscalità generale e, quindi, si risolve puramente in una rimodulazione tra pressione tributaria, che cresce, e costo tariffario, che diminuisce, peraltro con evidenti segni di equità e giustizia fiscale.

Per quanto riguarda, poi, il presunto costo aggiuntivo per gli investimenti, non è difficile far presente che gli attuali investimenti, per quanto leggermente aumentati negli ultimi anni, sono comunque largamente inferiori al fabbisogno necessario al nostro Paese e anche alla media dell'Europa a 15. Infatti, c'è ormai una larga convergenza sul fatto che i fabbisogni si attestano attorno agli 80 €/ab/anno, per una cifra pari a circa 5 mld di € annui, mentre nell'arco di tempo che va dal 2007 essi non sono mai andati al di là dei 2 mld di € annui.

Anche nel 2017, la spesa procapite è arrivata a circa 40 €, ben lontana dalla media dell'Europa a 15 che ha visto investimenti per circa 94€ ab/anno.

Ciò significa, da una parte, che **investimenti aggiuntivi pari a circa 2,5 mld di € annui (non 5 mld!) sono assolutamente necessari**, a partire dall'obiettivo di riammodernare le reti esistenti e intervenire per abbattere l'abnorme situazione delle perdite delle stesse, e che essi non possono essere affrontati con ulteriori incrementi tariffari, a meno che non si voglia farli diventare socialmente insostenibili.

Dall'altra, **essi possono essere coperti unicamente da un forte investimento pubblico**, che potrebbe appunto provenire da Cassa depositi e Prestiti, riportando, anche per questa via, la stessa alla sua "vocazione originaria" ovvero sostenere a tassi agevolati gli investimenti infrastrutturali degli enti locali.



3. Tariffe più eque e contenute, soppressione ARERA e ritorno delle competenze sul servizio idrico integrato al Ministero dell'Ambiente

Questa proposta di legge rappresenta il punto di demarcazione tra due diverse culture, quella che considera il rispetto e la garanzia dei diritti fondamentali un dovere e quella che trasforma ogni cosa, anche le persone, in strumenti economici.

Non è solo una questione di privatizzazione “formale” ma anche di privatizzazione “sostanziale”, che significa gestione di un servizio essenziale e diritto fondamentale nella logica del solo profitto.

È la stessa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA che crea le condizioni per garantire il profitto al gestore e vigila perché questo avvenga.

La gestione di un servizio in regime di monopolio naturale, con tariffe prefissate e soggette a successivo conguaglio, costruite per garantire il profitto, nel rispetto delle regole della concorrenza e del mercato sono una contraddizione in termini. Forse che un utente, insoddisfatto del servizio e del costo eccessivo, possa ricercare un altro gestore? Certo che no. La prima regola della “concorrenza e mercato” è la possibilità di individuare un fornitore diverso che offra condizioni più vantaggiose.

Il sistema delle Autorità, perlomeno ARERA quella che qui interessa, è quasi una forma “corporativa” organizzata per la salvaguardia e il raggiungimento di fini economici nell'ambito del servizio idrico nell'interesse dei gestori.

Se il servizio idrico è lo strumento per garantire un diritto fondamentale, gli interessi da salvaguardare sono solo quelli generali e l'obiettivo non può essere il lucro ma la soddisfazione di un bisogno essenziale.

Il metodo tariffario creato da ARERA, di non facile comprensione per un utente normale, è lo strumento che garantisce il profitto, anche elevato, per i gestori.

È facile ingannare l'utente, che non è nella condizione di capire e valutare come sono costruite le tariffe, affermando che le stesse devono garantire la copertura integrale dei costi di esercizio e degli investimenti.

In realtà a nostro avviso la parte di costi relativa alla soddisfazione del quantitativo minimo vitale, ossia il diritto all'accesso all'acqua, dovrebbe essere coperta dalla fiscalità generale.

La realtà, però, è un'altra.

Il metodo tariffario inventa costi virtuali, che la tariffa deve coprire ma che, non esistendo, si trasformano in profitto per il gestore. Il più evidente è il “costo della morosità” che incrementa la tariffa in misura da cinque a dieci volte il valore delle reali perdite di crediti per utenze, senza dimenticare che la quota maggiore di morosità è dovuta ai ritardi di pagamento da parte delle utenze pubbliche.

Il metodo tariffario inserisce in tariffa costi che non sono inerenti al servizio ma che l'utente pagherà con le bollette.

Il metodo tariffario trasferisce costi sociali, che dovrebbero essere di competenza dello Stato, agli utenti del servizio con incrementi tariffari. Siamo, ovviamente, per il principio di solidarietà nei confronti dei più deboli, ma questo è già compreso nella imposizione fiscale diretta e indiretta.

Il metodo tariffario tratta gli investimenti con modalità inesistenti nella normale prassi che, però, sono funzionali a garantire vantaggi economici per il gestore ed a ostacolare eventuali processi di ripubblicizzazione.



Il Valore Residuo, valore da riconoscere al gestore al termine della concessione, è un regalo per il gestore lontanissimo dai normali criteri di mercato, a proposito della concorrenza ed il mercato. In una normale impresa le “immobilizzazioni” (gli investimenti) sono imputati a costo in base alla presunta durata e al netto del presunto valore di realizzo, fin qui il Metodo Tariffario è coerente.

Al termine dell'utilizzo del bene, l'impresa normale, cede lo stesso ad un valore di mercato e può realizzare una perdita o un utile, è il rischio di impresa. Nella gestione del servizio idrico il Valore Residuo è predeterminato e, quel che è peggio, viene anche rivalutato, questo determina sopravvalutazioni di beni che per loro natura sono inalienabili.

Relativamente a questo Valore Residuo viene perpetrato un ulteriore inganno poiché, per ostacolare la ripubblicizzazione vengono, mediaticamente, valorizzati in misura superiore a quella reale dimenticando, tra l'altro, che il gestore deve riconoscere, agli Enti Locali, il Valore di Ripristino, ossia una sorta di canone per l'utilizzo dei beni di proprietà degli stessi Enti Locali.

Abbiamo provato a rielaborare Piani Economici Finanziari predisposti dagli Enti di Governo degli Ambiti per la determinazione delle tariffe sulla base dei metodi tariffari di ARERA e, dopo aver eliminato i costi non quantificati correttamente e gli utili, abbiamo accertato che **la tariffa, riveduta e corretta, può coprire tutti i costi della gestione e degli investimenti, come previsti dal Piano d'Ambito, con una riduzione delle tariffe del 25/30%**. Non è una semplice affermazione, è documentato.

Un ulteriore argomento ingannevole, quello più usuale, è il finanziamento, necessario ed importante, degli investimenti.

E' evidente che i privati o le società a partecipazione pubblica o mista non sono in grado di finanziare i grossi investimenti previsti per il settore ma sono le banche o istituti finanziari di diversa natura a farlo.

Il metodo tariffario prevede in tariffa l'inserimento del “costo finanziario del gestore” (quello che si chiamava “remunerazione del capitale investito” e abrogato dal referendum del 2011), quantificabile, con quello in vigore, in una misura tra il 3,5% e il 4% del capitale investito netto.

Il costo del denaro prestato dalle banche, oggi, con un euribor negativo, è inferiore al 2% e, quindi, il gestore ha tutto l'interesse ad indebitarsi perché la differenza tra il costo reale e quello quantificato in tariffa diventa utile.

La cosa più grave è quando il finanziamento viene fatto dalla capogruppo, in caso di Holding, perché finanzia applicando tassi superiori a quelli mercato approvvigionandosi, a sua volta, dal sistema bancario/finanziario a tassi di mercato.

Le nostre non sono semplici affermazioni, sono dati rilevati dai bilanci delle società gestori che sono pubblici perché depositati per legge al Registro delle Imprese.

La sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il nostro ricorso relativo alla “remunerazione del capitale investito”, richiamando la precedente sentenza del TAR Lombardia, ha affermato che è sbagliato non riconoscere la remunerazione perché questo spingerebbe le società ad indebitarsi senza ricorrere al capitale proprio. Non si è capito che è proprio la remunerazione del capitale a creare le condizioni per l'indebitamento.

Sveliamo un ulteriore inganno. Le società quotate non sono tali perché raccolgono sul mercato finanziario denaro da destinare agli investimenti. La quotazione sul mercato serve solo allo scambio di azioni e alla attività speculativa conseguente.

Se analizziamo i bilanci delle società quotate rileveremo che mai, dalla loro quotazione, sono state



emesse azioni per “aumento di capitale”, solo in tale caso, la raccolta avrebbe potuto essere destinata agli investimenti. In alcuni casi, il capitale proprio è addirittura diminuito perché distribuito come dividendo.

Le Aziende Speciali, pubbliche e non società di diritto privato, avrebbero difficoltà a finanziarsi, affermano i denigratori della ripubblicizzazione. Falso.

I soci, privati o pubblici, non forniscono garanzie, il patrimonio della società è una garanzia perché composto per la maggior parte da beni inalienabili, intrasferibili, impignorabili e a destinazione specifica per disposizione legislativa.

L'unica garanzia, reale, certa sono le “bollette” degli utenti perché, quantificata la morosità che varia per ogni territorio, sono superiori ad ogni altro bene non essendo soggette a svalutazioni o a distorto andamento del mercato.

Oltretutto sono bollette riferite ad un servizio irrinunciabile, gestite, come detto, in regime di monopolio naturale, che non avranno mai flessioni impreviste.

Le Aziende Speciali, inoltre, al contrario delle società di diritto privato, non sono soggetti fallibili.

Non è un caso che la “finanza” sia fortemente interessata alla privatizzazione della gestione. L'interesse non è dovuto alla necessità di migliorare o rendere meno oneroso il servizio ma solo a fare maggiori profitti e ad utilizzare le azioni delle società come strumenti di scambio speculativo.

Non è un caso che in un periodo di andamento negativo delle “Borse”, come quello attuale, gli unici titoli a tenere la posizione o a migliorare sono quelle del settore delle “utilities”.



4. Salvaguardia dei livelli occupazionali: trasferimento dei lavoratori nelle trasformazioni da società di capitali a enti di diritto pubblico

Riguardo il tema del trasferimento dei lavoratori attualmente dipendenti da società di gestione del servizio idrico integrato o singoli segmenti appare opportuno chiarire che nessun rischio sussiste per la perdita di posti di lavoro del personale che attualmente presta la propria attività lavorativa nel settore.

Infatti, la proposta di legge già prevede direttamente e indirettamente la completa salvaguardia del personale attualmente impiegato in quanto è previsto che:

- a) *Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate a società a capitale misto pubblico e privato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ... sono **trasformate** in aziende speciali partecipate dagli enti locali il cui territorio rientri nel bacino idrografico di riferimento (art. 10, co. 6);*
- b) *Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate a società a capitale interamente pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono **trasformate** in aziende speciali o in enti di diritto pubblico entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore (art. 10, co. 8);*

Come evidente dalla attenta lettura della proposta normativa il percorso principale di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato è quello della trasformazione delle attuali società per azioni, siano esse a capitale misto o a capitale interamente pubblico in aziende speciali di diritto pubblico in assoluta continuità soggettiva dell'ente di gestione, di cui cambia esclusivamente la forma giuridica.

Nel dettato legislativo si fa riferimento, in particolare, al processo di trasformazione della società per azioni in Azienda Speciale di diritto pubblico qualificata come trasformazione eterogenea secondo le regole del codice civile stabilite negli artt. 2498 e seguenti e, in particolare, sulla base delle previsioni dell'art. 2500 septies c.c., già applicata nel caso di passaggio da ARIN S.p.A. ad Azienda Speciale ABC della città di Napoli.

In tale contesto appare fuor di dubbio che i contratti di lavoro stipulati dalla società per azioni abbiano il medesimo valore e la medesima efficacia nei confronti dell'ente, quand'anche assuma la diversa veste giuridica di ente di diritto pubblico (Azienda Speciale).

In altre parole non sussiste alcuna modificazione dal lato del soggetto datoriale e, pertanto, non può che trovare naturale continuazione l'intero complesso dei rapporti giuridici intrattenuti non solo con i lavoratori ma anche con società terze, fornitori e appaltatori.

Pertanto, non risulta conferente l'affermazione secondo cui il percorso di ripubblicizzazione comporti trasferimento d'azienda con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c. in quanto il percorso di ripubblicizzazione individuato dalla proposta di legge in discussione non comporta il passaggio del complesso aziendale ad altro soggetto giuridico, ma esclusivamente la modificazione della forma giuridica del medesimo ente di gestione attraverso trasformazione eterogenea da società di capitali in Azienda Speciale, con conservazione integrale di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, a cominciare da quelli relativi ai lavoratori dipendenti.

In tale ottica non può trovare in alcun modo applicazione al caso di specie il disposto dal comma 8 del D. Lgs. 175/2016 a mente del quale *“le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione ...”*, in quanto nel caso di specie non trattasi di processo di internalizzazione.

Infatti, l'internalizzazione del servizio presuppone lo svolgimento del servizio direttamente da parte



dell'ente locale, mentre nel processo di ripubblicizzazione indicato nella proposta di legge il servizio continua ad essere gestito da ente con personalità giuridica autonoma ed esterno all'ente locale (sul quale quest'ultimo continua ad esercitare il controllo analogo) derivante dalla trasformazione su indicata da società di capitali in azienda speciale.

Al di fuori del percorso indicato che riguarda la quasi totalità delle gestioni in essere, residuerebbero i casi previsti dal comma 5 della proposta di legge riguardanti *“tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stabilito un termine di scadenza posteriore al 31 dicembre 2020, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data”*. Riguardo tale casistica, relativa a gestioni già interamente private del servizio idrico integrato, la cui rilevanza numerica appare opportuno approfondire, andrebbe ad essere affrontata con il trasferimento dell'azienda (intesa come struttura aziendale) al nuovo soggetto giuridico pubblico Azienda Speciale, imbattendosi in tal caso nel complesso di limitazioni previste dalla normativa attuale ai processi di trasferimento presso enti pubblici.

Ebbene appare scorgersi la possibilità che tale trasferimento aziendale, comprensivo del passaggio dei lavoratori al nuovo gestore pubblico, possa non essere precluso in quanto anche la giurisprudenza contabile più severa sul punto ammette, in tema di passaggio dei lavoratori da società in liquidazione ad ente pubblico economico come l'Azienda Speciale che *“tale Ente, pur essendo pubblico, non sembra riconducibile in prima approssimazione alla tipologia delle pubbliche amministrazioni, come stabilito, del resto, dal già citato art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, anche se il menzionato T.U. sulle partecipate annovera, negli indicati termini, gli enti pubblici economici tra tali amministrazioni. Per completezza, la Sezione analizza un diverso profilo della questione che, pur esulando certamente dalla richiesta di parere, così come prospettata, potrebbe sollecitare l'Ente richiedente ... ad intraprendere un percorso idoneo a valutare funditus se ... possa o meno trovare attuazione nel caso di specie l'art. 2112 cod.civ. – finalizzato a garantire il posto di lavoro ai lavoratori subordinati del settore privato in caso di trasferimento di azienda – la cui applicazione alla situazione in oggetto parrebbe rispondere anche all'esigenza di maggior efficienza”* (Corte dei Conti Valle d'Aosta Deliberazione n.10/2017/PAR).

In ogni caso, pur appearing già fin d'ora possibile effettuare tale passaggio, appare opportuno, utile ed assolutamente condivisibile, aggiungere per tali casistiche una normativa speciale di salvaguardia che riguardi il caso di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda all'Azienda Speciale nelle residuali ipotesi in cui questa non sia frutto di una trasformazione della società precedente ma sia soggetto distinto e costituito ex novo.

In ogni caso, conclusa la fase transitoria, l'applicazione delle regole concorsuali per l'assunzione successive alla trasformazione delle società in Aziende Speciali dovranno avvenire tramite le regole pubblicistiche del concorso pubblico.



5. Governo del ciclo dell'acqua, acqua come risorsa naturale

I beni comuni non li abbiamo ricevuti in eredità dai nostri padri, li abbiamo in prestito dai nostri figli

Alcuni articoli della proposta di legge riguardano specificamente l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, le sue forme di governo e di gestione e intrecciano strettamente la risorsa, il territorio e l'ambiente.

Sono temi, e problemi, ampiamente dibattuti nel mondo intero, a cui non può sfuggire alcuna azione da intraprendere in presenza di un cambiamento climatico che si rivela sempre più devastante.

L'informazione corretta è elemento essenziale per una conoscenza diffusa dei termini del problema, per un dibattito efficace e per scelte consapevoli.

Il cuore della proposta di legge consiste nell'obbligo alla trasformazione in aziende speciali o in enti di diritto pubblico per le società di diritto privato, quale che sia la natura del capitale (pubblico o privato) che gestiscono il servizio idrico integrato.

Tale obbligo discende dai principi fondamentali, contenuti già nell'art. 2 della proposta di legge, profondamente innovativi rispetto all'attuale legislazione: l'acqua è un **diritto umano universale** con il richiamo alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L63/Rev1 del 28/07/2010, l'acqua è un **bene comune**, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche (questo lo diceva già la cosiddetta legge Galli) e **non mercificabili**.

Da questi principi discende che se l'acqua è un diritto, non può essere una merce, se l'acqua è un bene comune, la sua gestione non può che essere partecipativa, se l'acqua non è mercificabile, non può essere gestita a scopo di lucro.

Ne consegue quindi che l'acqua non può essere gestita da soggetti giuridici aventi per finalità la realizzazione di profitto (ovvero le forme societarie private), da qui l'obbligo alla trasformazione della natura giuridica delle attuali gestioni.

La proposta di legge non si occupa però solo di servizio idrico integrato, ma allarga l'orizzonte di intervento abbracciando **il ciclo dell'acqua nel suo complesso**.

Ecco quindi che per "gestione dell'acqua" non si intende esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato ma un livello di pianificazione ben più ampio che garantisca la tutela della risorsa idrica in tutte le fasi del ciclo e che fondi le sue radici sul concetto di **bilancio idrico**, ovvero il confronto tra l'acqua di cui dispongo e l'acqua di cui ho bisogno, al netto di quella necessaria alla sopravvivenza degli ecosistemi naturali, andando a coinvolgere tutti gli usi dell'acqua, non solo quello potabile.

Il già citato art. 2 (Principi generali) della proposta di legge enuncia altri punti fondamentali, in parte richiamandoli dal Codice dell'ambiente D. Lgs 152/2006, relativi all'acqua come risorsa naturale da preservare perché ne godano anche le generazioni future:

- l'acqua è una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi
- qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

L'art. 3 (Principi per l'uso dell'acqua bene comune) comma 1 recita: "gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri



idrogeologici, **nel rispetto dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune**". La parte in neretto è in aggiunta a quanto prevede attualmente l'art. 144 D. Lgs 152/2006.

Sempre all'art. 3, il comma 7 prevede che **"tutti i prelievi di acqua devono essere misurati** tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa".

Prelevare dall'ambiente quantità d'acqua non superiori al fabbisogno è il principio cardine di una buona gestione della risorsa idrica e avere contezza della quantità effettivamente prelevata dall'ambiente è il primo passo fondamentale per qualsiasi tipo di bilancio, pianificazione, gestione che si intenda fare. I misuratori aumentano la consapevolezza e la responsabilità di tutti gli utilizzatori della risorsa idrica nell'ottica della gestione sostenibile dell'acqua e della necessità di attuare azioni di risparmio della risorsa, nonché ovviamente agevolano i controlli da parte della pubblica autorità.

All'art. 4 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione) il comma 2 conferma in capo all'Autorità di bacino distrettuale la competenza di definire il piano di gestione del distretto sulla base del bilancio idrico mentre il comma 3 affida all'Ente di governo dell'ambito (qui definito Consiglio di bacino) il compito di elaborare il **bilancio idrico di bacino** sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile.

Introdurre anche a livello di ambito territoriale ottimale l'analisi del bilancio idrico non può che essere un punto di forza per un uso effettivamente sostenibile dell'acqua. Il bilancio idrico infatti è definito nella norma (DM 28/07/2004 - *Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino ecc.*) come la **comparazione**, nel periodo di tempo considerato, **fra le risorse idriche disponibili** o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, **al netto delle risorse necessarie alla conservazione** degli ecosistemi acquatici, **ed i fabbisogni per i diversi usi** (esistenti o previsti).

Il comma 10 dell'art. 4 prevede che "sono vietati attività, interventi e prelievi che possano generare un impatto ambientale, anche lieve, sui corpi idrici o sugli habitat interessati, portando a un'alterazione dello stato qualitativo o quantitativo delle acque, o che influiscano sul bilancio idrico o sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico, anche considerando gli impatti cumulativi". Qui il livello di tutela è massimo.

L'art. 5 sulle **concessioni di prelievo di acque** pone dei limiti più stringenti sui vincoli e sulla durata delle concessioni. Occorre dire che già attualmente la normativa è diventata più attenta alla valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi e per altro il mondo delle concessioni dei prelievi idrici è molto articolato e complesso e va a toccare in alcuni casi antichissimi diritti ancor oggi riconosciuti, in particolare ad uso agricolo. Da evidenziare la previsione del comma 9 che pone le derivazioni ad uso potabile prioritariamente in capo agli enti di governo d'ambito (attualmente invece sono in mano ai gestori).

Gli artt. 6 e 7 sono interamente dedicati alla **tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano** con maggiori obblighi di trasparenza sulle analisi delle acque e la previsione di piani per la valutazione degli effetti sinergici o sommatori delle varie sostanze e di piani supplementari di monitoraggio sanitario e ambientale realizzati tenendo conto dei fattori di pressione ambientale sulle zone di rispetto e tutela delle fonti, della qualità delle reti di distribuzione, dello stato di salute della popolazione ecc.

L'art. 13 (Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato) nell'istituire il fondo al fine di accelerare gli investimenti, pone particolare attenzione alla **ristrutturazione della rete idrica**, finora piuttosto trascurata dalle gestioni privatistiche e che necessita invece di ingenti interventi per contrastare lo spreco idrico e garantire la qualità dell'acqua ai rubinetti.



Infine si notino i diversi richiami della proposta di legge per **limitare l'utilizzo dell'acqua imbottigliata**.

Nell'art. 3 si prevede che i comuni incentivino gli esercizi commerciali a servire gratuitamente ai clienti acqua potabile del rubinetto.

L'art. 5 prevede che anche lo sfruttamento di acque minerali deve essere soggetto al rispetto degli obiettivi di qualità, l'equilibrio del bilancio idrico etc. etc.

L'art. 16 che istituisce il Fondo di solidarietà internazionale prevede un prelievo fiscale di un centesimo di euro a bottiglia di acqua immessa in commercio.

Anche l'art. 17 prevede un'imposta di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in polietilene tereftalato (PET) immessa in commercio per finanziare gli investimenti del servizio idrico integrato.



6. Conclusioni

Questo dossier nasce dall'esigenza di restituire obiettività e attendibilità al dibattito scaturito dalle audizioni svolte in Commissione Ambiente, oltre voler essere una denuncia della mistificazione costruita ad arte da diversi soggetti auditi (come ad esempio alcuni gestori e Utilitalia) e rilanciata da alcune forze politiche.

Il tentativo in atto è quello di far passare una narrazione che prende spunto da un'ideologia incentrata sulla tesi per cui il mercato è l'unico regolatore della società. Ideologia già sconfitta nel 2011 dalla volontà popolare espressa con i referendum sull'acqua bene comune e sui servizi pubblici locali.

In prima battuta ci teniamo a sottolineare come **l'attuale assetto di gestione non sia assolutamente in linea con l'esito referendario del 2011** in quanto le aziende, a parte poche eccezioni, sono società di capitali che sottostanno alle regole del mercato e alla logica del profitto.

La proposta di legge, d'altra parte, definisce un nuovo modello di gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico come tappa finale di un percorso di trasformazione degli attuali gestori in enti di diritto pubblico grazie al quale finalmente sarebbe possibile: **sancire** in Italia il **riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale** da garantire ad ogni cittadino stabilendo una quantità minima garantita a carico della fiscalità generale; **tutelare il patrimonio idrico** come bene comune pubblico inalienabile, a tutela delle future generazioni, e gestito al di fuori delle regole del mercato e sotto la competenza di un unico organo politico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; **definire le modalità di finanziamento del servizio idrico** integrato attraverso la fiscalità generale, specifica, finanza pubblica e la tariffa così da realizzare effettivamente gli investimenti necessari.

Ribadiamo, inoltre, l'assoluta **inattendibilità e falsità** della tesi per cui **la ripubblicizzazione del servizio idrico comporterebbe un esborso una tantum di circa 15 mld di €**, oltre a svariati miliardi, non meglio quantificati, sempre una tantum, per gli indennizzi ai gestori uscenti e per la rinegoziazione dei finanziamenti già contratti per sostenere gli investimenti in essere.

In realtà il costo una tantum per la ripubblicizzazione del servizio idrico è unicamente quello relativo alla riacquisizione delle quote societarie detenute da soggetti privati che **vale attorno a 2 mld di € calcolati** considerando la capitalizzazione di Borsa attuale delle 4 grandi multiutility a cui si devono aggiungere ulteriori 400 mln di € per la riacquisizione delle quote di soggetti privati delle altre aziende del settore idrico.

Completamente aleatorio è anche l'argomento per cui la proposta di legge comporterebbe uscite per circa 7 mld di € all'anno, per finanziare gli investimenti e garantire il quantitativo minimo vitale.

Infatti, va notato che **il costo del quantitativo minimo vitale non si presenta come costo aggiuntivo**, essendo posto a carico della fiscalità generale e, quindi, si risolve puramente in una rimodulazione tra pressione tributaria, che cresce, e costo tariffario, che diminuisce.

D'altra parte come negare che **gli investimenti aggiuntivi rispetto alla cifra attuale, calcolati in circa 2,5 mld annui (non 5 mld!) siano assolutamente necessari**, al fine di riammodernare le reti e diminuire le perdite, anche se questa proposta di legge non fosse approvata. Quindi, è una falsificazione individuarli come un suo effetto.

Va anche decostruita la narrazione secondo cui l'intervento di ARERA abbia favorito l'aumento degli investimenti.

I dati parlano chiaro: il margine operativo lordo, la cosiddetta **“ricchezza” prodotta, è in forte crescita**, soprattutto in questi ultimi anni, dal 2014 ad oggi, non a caso da quando, a partire dal



servizio idrico, si è arrivati alla nuova regolazione tariffaria di ARERA che, in spregio ai risultati referendari, garantisce certezza e incremento di profitti. In termini percentuali, il margine operativo lordo, cumulando i dati delle 4 grandi multiutility (ACEA, HERA, IREN e A2A), passa **dal 17,4% rispetto al totale dei ricavi nel 2010 al 24,6% nel 2016**.

E **questa crescita va in primo luogo ad alimentare i profitti**, visto che - e questo è un altro dato di grande importanza - **l'incidenza degli investimenti realizzati** rispetto al margine operativo lordo **cala** progressivamente sempre più, passando **dal 58,6% nel 2010 al 40,2% nel 2016**.

Perseguire una strategia di questo tipo ha portato queste aziende ad avere una situazione di indebitamento decisamente alto, praticamente pari al proprio patrimonio netto e con valori elevati anche rispetto al margine operativo lordo.

E' questo il processo di finanziarizzazione che interessa anche queste aziende, il fatto cioè di operare in modo consistente nel mercato dei capitali e quindi di dover essere molto sensibili al **corso azionario, che diventa così la variabile strategica delle scelte delle aziende stesse**.

D'altra parte, gli ultimi dati ISTAT disponibili sulle **perdite delle reti idriche** sono impietosi: nel 2015 si attestano al **41,4%** a livello nazionale.

Siamo in presenza di una situazione eclatante, che la dice lunga sullo stato del nostro servizio idrico, e anche sul **fallimento delle scelte tutte orientate alla privatizzazione** da almeno 20 anni a questa parte. Non c'è bisogno di molto ingegno per capire che c'è una correlazione tra questa situazione, lo stato della rete idrica e gli investimenti del tutto insufficienti che si fanno in proposito.

Ciò dimostra anche come il nuovo "mantra" circa la necessità di favorire le economie di scala sia del tutto infondato.

Assume poi contorni da **terrorismo mediatico l'affermazione secondo cui l'approvazione di questa legge porterà ad un aumento delle tariffe tra il 10 e il 15%**. Avverrà, piuttosto, il contrario essendo finalmente eliminata la possibilità di continuare a inserire in tariffa qualsiasi voce riconducibile al profitto.

A conferma di ciò segnaliamo che, a seguito di una nostra rielaborazione dei Piani Economici Finanziari predisposti dagli Enti di Governo degli Ambiti per la determinazione delle tariffe sulla base dei Metodi Tariffari di ARERA e, dopo aver eliminato i costi non quantificati correttamente e gli utili, abbiamo accertato che **la tariffa, riveduta e corretta, può coprire tutti i costi della gestione e degli investimenti, come previsti dal Piano d'Ambito, con una riduzione delle tariffe del 25/30%**.

Abbiamo espresso da sempre un **giudizio negativo sull'operato di ARERA**, a causa del **mancato rispetto dell'esito referendario**: i profitti garantiti sono stati chiamati "costo finanziario del gestore" e gravano sugli utenti, eludendo il **divieto di fare profitti sull'acqua**. Questa voce è quantificabile in una misura tra il 3,5% e il 4% del capitale investito netto. Il costo del denaro prestato dalle banche, oggi, con un euribor negativo, è inferiore al 2% e, quindi, il gestore ha tutto l'interesse ad indebitarsi perché la differenza tra il costo reale e quello quantificato in tariffa diventa utile.

ARERA ha poi avallato l'**esproprio di milioni di euro**, attuato con l'addebito sulla bolletta di un illegittimo "conguaglio ante 2012" e del "costo della morosità" che incrementa la tariffa in misura da cinque a dieci volte il valore delle reali perdite di crediti per utenze.

Il metodo tariffario predisposto da ARERA, poi, tratta gli investimenti con modalità inesistenti nella normale prassi che, però, sono funzionali a garantire vantaggi economici per il gestore. Il Valore Residuo, valore da riconoscere al gestore al termine della concessione, è un regalo per il gestore stesso lontanissimo dai normali criteri di mercato. Infatti tale parametro è predeterminato e, quel che è



peggio, viene anche rivalutato, questo determina sopravvalutazioni di beni che per loro natura sono inalienabili.

Così facendo ARERA ha dimostrato di **non tutelare né il servizio idrico né gli utenti**, ma le aziende che dovrebbe controllare, dalle quali è finanziata.

Per la gravità delle scelte, per l'enorme conflitto di interessi (il controllore è finanziato dal controllato), per essersi arrogato un potere che non ha ovvero di ripristinare quanto il referendum ha abrogato, **chiediamo lo scioglimento di ARERA e il ritorno delle competenze sul servizio idrico integrato al Ministero dell'Ambiente.**

Riguardo il tema del trasferimento dei lavoratori attualmente dipendenti da società di gestione del servizio idrico integrato o singoli segmenti appare opportuno chiarire che **nessun rischio sussiste per la perdita di posti di lavoro del personale** che attualmente presta la propria attività lavorativa nel settore.

Infatti, **la proposta di legge già prevede direttamente e indirettamente la completa salvaguardia** del personale attualmente impiegato.

Come evidente dalla attenta lettura della proposta normativa il percorso principale di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato è quello della trasformazione delle attuali società per azioni, siano esse a capitale misto o a capitale interamente pubblico in aziende speciali di diritto pubblico in assoluta continuità soggettiva dell'ente di gestione, di cui cambia esclusivamente la forma giuridica.

In tale contesto appare fuor di dubbio che i contratti di lavoro stipulati dalla società per azioni abbiano il medesimo valore e la medesima efficacia nei confronti dell'ente, quand'anche assuma la diversa veste giuridica di ente di diritto pubblico (Azienda Speciale).

In altre parole non sussiste alcuna modificazione dal lato del soggetto datoriale e, pertanto, non può che trovare naturale continuazione l'intero complesso dei rapporti giuridici intrattenuti non solo con i lavoratori ma anche con società terze, fornitori e appaltatori.

Al di fuori del percorso indicato che riguarda la quasi totalità delle gestioni in essere, residuerebbero i casi relativi a gestioni già interamente private del servizio idrico integrato che andrebbe ad essere affrontata con il trasferimento dell'azienda (intesa come struttura aziendale) al nuovo soggetto giuridico pubblico Azienda Speciale.

Ebbene appare scorgersi la possibilità che tale trasferimento aziendale, comprensivo del passaggio dei lavoratori al nuovo gestore pubblico, possa non essere precluso come ammette anche la giurisprudenza contabile più severa sul punto.

In ogni caso, pur apparendo già fin d'ora possibile effettuare tale passaggio, appare opportuno, utile ed assolutamente condivisibile, aggiungere per tali casistiche una normativa speciale di salvaguardia che riguardi il caso di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda all'Azienda Speciale nelle residuali ipotesi in cui questa non sia frutto di una trasformazione della società precedente ma sia soggetto distinto e costituito ex novo.

In ultimo, segnaliamo che la proposta di legge non si occupa però solo di servizio idrico integrato, ma allarga l'orizzonte di intervento abbracciando **il ciclo dell'acqua nel suo complesso.**

Ecco quindi che per "gestione dell'acqua" non si intende esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato ma un livello di pianificazione ben più ampio che garantisca la tutela della risorsa idrica in tutte le fasi del ciclo e che fondi le sue radici sul concetto di **bilancio idrico**, ovvero il confronto tra l'acqua di cui dispongo e l'acqua di cui ho bisogno, al netto di quella necessaria alla sopravvivenza



degli ecosistemi naturali, andando a coinvolgere tutti gli usi dell'acqua, non solo quello potabile.

Da evidenziare anche altri due punti fondamentali:

- l'acqua è una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi
- qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Al fine di concretizzare tali principi la proposta di legge mette in campo una serie di strumenti per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica: misurazione dei prelievi; divieto di attività, interventi e prelievi che possano generare un impatto ambientale, anche lieve, sui corpi idrici o sugli habitat interessati; definizione di limiti più stringenti sui vincoli e sulla durata delle concessioni di prelievo; maggiori obblighi di trasparenza sulle analisi delle acque e previsione di piani per la valutazione degli effetti sinergici o sommatori delle varie sostanze e di piani supplementari di monitoraggio sanitario e ambientale; definizione di limiti per l'utilizzo dell'acqua imbottigliata.

L'approvazione di tale legge collocherebbe il nostro Paese in linea con l'attuale tendenza globale. Infatti, dopo tre decenni di risultati catastrofici, molte città, regioni e Paesi stanno chiudendo il capitolo delle privatizzazioni. Una silenziosa rivoluzione civile si sta dispiegando con le comunità nel mondo intero che rivendicano il controllo dei loro servizi dell'acqua per gestire questa risorsa cruciale in modo democratico, equo ed ecologico.

Negli ultimi 15 anni i casi di ripubblicizzazione sono stati oltre 235 in 37 Paesi, di cui circa 130 in Europa. Più di 100 milioni di persone sono state coinvolte in questa tendenza globale che sta assumendo un ritmo straordinariamente accelerato dimostrando come la ripubblicizzazione offre opportunità di sviluppo socialmente auspicabili, ambientalmente sostenibili e come i servizi idrici di qualità avvantaggino le generazioni presenti e future.

Ribadiamo, quindi, che oggi più di ieri è **necessaria una radicale inversione di tendenza** ed è sempre più importante riaffermare il **valore paradigmatico dell'acqua come bene comune**, ribadendo che: l'acqua è un **diritto umano universale** e fondamentale ed è la risorsa fondamentale per **l'equilibrio degli ecosistemi**; l'acqua deve essere **gestita esclusivamente tramite enti di diritto pubblico** (aziende speciali e aziende speciali consortili), ossia l'unico modello in grado di fuoriuscire dalla logica di mercato e garantire la **gestione partecipativa delle comunità locali**; è necessario giungere ad un **sistema di finanziamento** basato non solo sulla tariffa, ma anche su finanza pubblica e fiscalità generale, e su un meccanismo tariffario equo, **non volto al profitto** e che garantisca gli investimenti.

Per affermare questi principi chiediamo che la legge *“Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”* sia approvata senza stravolgimenti quanto prima.